

Sonia Lazzini: FINALMENTE NON SONO PIU' LA SOLA A DIRE CERTE COSE

M. Greco

Tipologie di rischi non assicurabili a carico dell'ente

studiodott.greco@libero.it

Nella predisposizione dei capitolati per l'acquisizione di servizi assicurativi occorre prestare attenzione a non ricomprendere rischi la cui copertura a carico dell'ente è illegittima determinando ipotesi di danno erariale corrispondente ai premi indebitamente pagati.

In particolare è noto che la giurisprudenza contabile è consolidata nell'escludere la possibilità di assicurare la responsabilità amministrativa, in quanto ciò equivarrebbe a sollevare amministratori e funzionari da tale responsabilità.

La polizza eventualmente stipulata è nulla per contrasto con norme imperative.

Ma anche per quanto riguarda la responsabilità civile dei dipendenti (per colpa lieve) la relativa previsione contenuta nelle c.d. "code contrattuali" del 2000 presuppone che alla stregua della normativa vigente tale responsabilità sussista: il che, al momento, non è.

Se infatti l'art. 1 della L. 20/1994 esclude comunque che il funzionario risponda per danno erariale nei confronti dell'ente in caso di colpa lieve, lo stesso vale anche per la responsabilità civile per danni a terzi (artt. 22-23 dpr n. 3/1957).

Pertanto la polizza stipulata per coprire tale rischio in realtà inesistente, essendo nulla ex art. 1895 c.c., integra anch'essa una fattispecie di responsabilità amministrativa a causa del relativo esborso.

L'impiegato infatti è personalmente responsabile verso i terzi soltanto in caso di dolo o colpa grave; in tali casi nei confronti dell'ente che abbia risarcito il danno sussisterà responsabilità amministrativa che però come detto non è assicurabile sul bilancio dell'ente medesimo.

Non è nemmeno assicurabile la responsabilità civile per colpa grave, in quanto nessuna norma di legge o di contratto collettivo prevede che il relativo onere possa essere posto a carico della p.a..

D'altronde ciò significherebbe che l'ente intende esonerare i propri agenti dalle conseguenze derivanti da comportamenti gravemente colposi, in contrasto con l'obbligo di rivalsa che invece di norma incombe sull'amministrazione.